



Trento, 15/09/2025

Ufficio: C.E.D.

Oggetto: EVR Industria 2025

A TUTTE LE IMPRESE EDILI

A TUTTI I CONSULENTI

LORO SEDI

Spettabile Impresa/Consulente,

comunichiamo che in data 11 settembre 2025 le Parti Sociali territoriali (ANCE, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL) hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 21 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, l'Accordo attuativo in materia di Elemento Variabile della Retribuzione EVR relativo all'anno 2025. Le caratteristiche dell'EVR sono precisate all'art. 21 del CCPL 27 febbraio 2018, che alleghiamo per opportuna informazione (*Allegato 1*) assieme all'Accordo attuativo del 11 settembre 2025 (*Allegato 2*).

Con il suddetto Accordo le Parti firmatarie hanno riscontrato che dei quattro indicatori/parametri provinciali fissati nel CCPL 27 febbraio 2018, in termini di comparazione tra medie triennali (triennio 2022-2023-2024 su triennio 2021-2022-2023), tre hanno registrato un andamento di segno positivo, mentre il parametro relativo all'andamento del valore della produzione del settore delle costruzioni ha registrato un andamento negativo.

La misura dell'EVR 2025 è pari al **2,80%** dei minimi di paga base in vigore. (*Allegato 3*).

L'effettivo obbligo di corresponsione dell'EVR ai lavoratori dipendenti (operai ed impiegati), va peraltro verificato a livello aziendale da parte della singola impresa. Detta verifica avviene a seguito dell'accertamento della presenza completa o parziale di elementi di produttività a livello aziendale.

La suddetta verifica avviene sulla base dei due seguenti indicatori/parametri aziendali:

1. **andamento ore denunciate alle Casse Edili** da parte della singola impresa (anche Casse Edili diverse dalla Cassa Edile di Trento). Per le imprese con solo impiegati il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro;
2. **andamento volume d'affari IVA** della singola impresa, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa.



L'impresa verifica tali indicatori/parametri aziendali effettuando la comparazione tra la media dei valori del triennio 2022-2023-2024 e la media dei valori del triennio 2021-2022-2023.

Per il parametro di cui al precedente **punto 1**, si fa riferimento al cosiddetto anno APE di Cassa Edile, che inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno seguente (es. l'anno APE 2024 ha avuto inizio il 1° ottobre 2023 e termine il 30 settembre 2024).

Per il parametro di cui al precedente **punto 2**, invece, si fa riferimento all'anno solare.

L'indicatore/parametro sarà considerato positivo laddove la prima media triennale (2022-2023-2024) risultasse pari o superiore alla seconda (2021-2022-2023).

Quindi:

- a) In presenza di entrambi i parametri aziendali positivi (1. e 2.) la misura dell'EVR 2025 è pari al **2,80% lordo** dei minimi di paga base in vigore.
- b) In presenza invece di un solo parametro aziendale positivo, la misura dell'EVR 2025 è pari al **1,40% lordo** dei minimi di paga base in vigore.

In entrambi i casi per gli operai si fa riferimento ai minimi di paga base oraria per il numero di ore lavorate.

Qualora entrambi i suddetti indicatori/parametri risultassero negativi, l'impresa non è tenuta ad erogare l'EVR 2025.

Comunicazioni a Cassa Edile – ANCE Trento – RSA – RSU - Organizzazioni sindacali

Qualora l'esito della verifica sull'andamento dei suddetti indicatori/parametri (1,2.) evidenziasse l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale, l'impresa iscritta alla Cassa Edile è tenuta a dare comunicazione quanto prima alla Cassa Edile di Trento a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ced.TN00@infopec.cassaedile.it e in ogni caso ad ANCE Trento (info@ancetrento.it o ance.trento@pec.ance.it), mettendone a conoscenza le RSA e RSU ove costituite ed alle Organizzazioni sindacali territoriali (trentino@pec.fenealuil.it, filcatrento1@pcert.postecert.it, fillea@pec.cgil.tn.it) utilizzando la formulazione riportata nel contratto provinciale del 27 febbraio 2018 (*Allegato 4 o 5*). A seguito dell'invio dell'autodichiarazione aziendale relativa al mancato raggiungimento degli indicatori/parametri aziendali, le Organizzazioni sindacali firmatarie provvederanno ad attivare le procedure di verifica previste dal CCPL in vigore.



Precisiamo che, in presenza di entrambi i parametri aziendali positivi, l'impresa **non** è tenuta a comunicare l'esito della verifica.

A livello operativo:

- **IMPIEGATI:** l'EVR 2025 viene corrisposto mensilmente direttamente dall'impresa contestualmente al pagamento della loro retribuzione. La prima erogazione è prevista con la retribuzione del mese di ottobre 2025. Per gli impiegati, l'accordo ha validità a partire dalla retribuzione di competenza del mese di ottobre 2025 fino alla retribuzione di competenza del mese di settembre 2026.
- **OPERAI:** il primo accantonamento mensile, a titolo di EVR 2025 calcolato sulle ore lavorate e sui minimi di paga base oraria in vigore, è previsto unitamente agli accantonamenti contrattuali ed è riferito al mese di ottobre 2025, da effettuarsi entro il 25 novembre 2025 fino all'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di settembre 2026, da effettuarsi entro il 26 ottobre 2026. Andrà calcolato sulla seguente percentuale costituita dai minimi di paga base, che l'impresa provvederà ad indicare nella periodica denuncia mensile:
 - in presenza di entrambi gli indicatori/parametri aziendali positivi: il **2,52% netto dei minimi di paga base oraria in vigore** per ogni ora lavorata;
 - in presenza di un solo indicatore/parametro aziendale positivo: **l'1,26% netto dei minimi di paga base oraria in vigore** per ogni ora lavorata.

Le nuove imprese erogheranno l'EVR 2025 fissato a livello territoriale pari al 2,80% lordo che corrisponde al 2,52% netto dei minimi di paga base oraria in vigore per ogni ora lavorata.

In allegato riportiamo gli importi di EVR 2025 in relazione alla categoria/livello di inquadramento del dipendente (*Allegato 2 pag. 2*).

Cassa Edile provvederà a versare sul conto del singolo operaio gli accantonamenti effettuati dall'impresa a titolo di EVR 2025 **unitamente alla gratifica natalizia e ferie (GNF) a luglio 2026 e a dicembre 2026**.

I nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti, cordialmente.

CASSA EDILE DI TRENTO



CASSA EDILE

PROVINCIA DI TRENTO

Via Ragazzi del '99, 29 - 38123 TRENTO

CF: 96002280228

tel. (+39) 0461 380100

mail: ced@cassaediletn.it

web: www.cassaediletn.it

Allegati:

1. Articolo 21 del CCPL.
2. Accordo provinciale attuativo CCPL Edilizia EVR 2025 di data 11/09/2025.
3. Tabelle paga.
4. Dichiarazione EVR "parametri negativi".
5. Dichiarazione EVR "un parametro positivo".